

REGOLAMENTO UNICO DI GESTIONE SEMPLIFICATO

DEI FONDI COMUNI GESTITI DA
8a+ Investimenti SGR S.P.A.

IL PRESENTE REGOLAMENTO SI COMPONE DI TRE PARTI

- A) SCHEDA IDENTIFICATIVA
- B) CARATTERISTICHE DEI FONDI
- C) MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Il presente regolamento è in vigore dal 1° febbraio 2021

Il presente regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del D.Lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche dei Fondi; c) Modalità di funzionamento.

A **SCHEDA IDENTIFICATIVA**

<p>Denominazione e durata dei Fondi comuni di investimento ("Fondo" o "Fondi")</p>	<p>OICVM aperto non riservato:</p> <p>8a+ - Nextam Bilanciato</p> <p>8a+ - Nextam Obbligazionario Misto</p> <p>La durata di ciascun Fondo è fissata al 31 dicembre 2050 salvo proroga, da assumersi con delibera del Consiglio di Amministrazione almeno due anni prima della scadenza.</p> <p>Per ciascun Fondo sono previste due Classi di quote, destinate ai partecipanti indicati al successivo articolo 1.4 della Parte B) e con le caratteristiche ivi specificate. Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle quote dei Fondi contenuto nel presente Regolamento deve intendersi quale riferimento alle quote di ciascuna Classe.</p> <p>Tutte le quote di un Fondo – ovvero tutte le quote appartenenti alla stessa Classe – hanno uguale valore e uguali diritti.</p>
<p>Società di Gestione del Risparmio (SGR)</p>	<p>8a+ INVESTIMENTI SGR S.p.A. (in seguito "SGR" o "Società") con sede legale in Varese, Piazza Monte Grappa n. 4, iscritta all'Albo delle SGR tenuto da Banca d'Italia (di seguito anche "Organo di Vigilanza" ai sensi dell'art 35 D.Lgs 58/98 ("TUF") al n. 37 della Sezione gestori di OICVM e al n. 91 della Sezione gestori FIA. (Sito Internet: www.ottoapiu.it)</p>
<p>Depositario</p>	<p>State Street Bank International GmbH – Succursale Italia (di seguito anche "Depositario"), con sede in Via Ferrante Aporti 10, 20125 Milano; numero di iscrizione al Registro delle imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA n. 08429530960; Numero REA MI-2025415; iscritta al n. 5757 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 385/1993; autorizzata dalla Banca d'Italia – ai sensi dell'art. 38 del TUF – all'esercizio delle funzioni di depositario.</p> <p>Al Depositario sono affidati in custodia i beni del Fondo (strumenti finanziari e liquidità), in virtù di apposita convenzione (la "Convenzione").</p> <p>Il Depositario è incaricato del regolamento di tutte le operazioni disposte dalla SGR per la gestione dei Fondi e dello svolgimento di ogni altro compito previsto dal D.Lgs. 58/98 e dalle prescrizioni della Banca d'Italia e del Regolamento.</p> <p>Il Depositario può, sotto la propria responsabilità e previo assenso della SGR, avvalersi di delegati per la custodia degli strumenti finanziari in cui sia di tempo in tempo investito il patrimonio del Fondo.</p> <p>Conformemente a quanto previsto dal Titolo V, Capitolo I, Sezione II, Paragrafo 2.5, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, il Depositario provvede ad espletare le operazioni connesse all'emissione ed al rimborso delle Quote presso la propria succursale di Milano.</p> <p>Esso, inoltre, ai sensi del Titolo V, Capitolo VII, Paragrafo 3 del Provvedimento, tiene in deposito gratuito amministrato, secondo le modalità indicate nella Convenzione, i certificati cumulativi rappresentativi di una pluralità di Quote e provvede, conformemente alle istruzioni della SGR, a compiere ogni operazione necessaria all'emissione e consegna dei certificati singoli, previo rimborso delle spese nella misura e secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.</p> <p>State Street Bank International GmbH - Succursale Italia (di seguito, il "Depositario"), Via Ferrante Aporti 10, Milano; iscritta al n. 5757 dell'Albo</p>

	<p>delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia. Aderente al Fondo di Protezione dei Depositi dell'associazione delle banche tedesche. State Street Bank International GmbH - Succursale Italia è la sede secondaria italiana di State Street Bank International GmbH, Brienner Strasse 59, Monaco di Baviera (Germania). Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati rappresentativi delle Quote sono svolte per il tramite del Servizio "Depo Bank & Outsourcing control", dislocato presso la sede di Via Nizza, 262/57 – Palazzo Lingotto – Torino. Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle Quote sono svolte dal Depositario per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di Milano, Via Verdi, 8. I sottoscrittori possono provvedere direttamente al ritiro dei certificati presso tale filiale ovvero richiederne, in ogni momento, l'inoltro a proprio rischio e spese al domicilio dagli stessi indicato. L'ultima relazione annuale (relazione di gestione) e l'ultima relazione semestrale relative al Fondo sono messe a disposizione del pubblico, entro 30 giorni dalla loro redazione, presso la sede del Depositario nonché presso la sede della SGR. Sito Internet: www.statestreet.com/it/it</p> <p>L'incarico al Depositario, conferito a tempo indeterminato, può essere revocato in qualsiasi momento da parte della SGR.</p> <p>Il Depositario può a sua volta rinunciarvi con preavviso non inferiore a sei mesi.</p> <p>L'efficacia della revoca o della rinuncia è in ogni caso sospesa sino a quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un'altra banca, in possesso dei requisiti di legge, non abbia accettato l'incarico di depositario del Fondo, in sostituzione della precedente; - gli strumenti finanziari inclusi nel Fondo e le disponibilità liquide di questo non siano trasferiti ed accreditati presso il nuovo depositario; - la modifica del Regolamento, conseguente alla sostituzione del Depositario non sia stata approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR.
<p>Periodicità di calcolo del valore della quota e quotidiano di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle modifiche regolamentari</p>	<p>Il valore unitario della quota, espresso in euro, è calcolato con cadenza giornaliera, con esclusione dei giorni di chiusura della Borsa Italiana e dei giorni di festività nazionali italiane. In tali casi, il calcolo verrà effettuato con riferimento al primo giorno lavorativo successivo (ove, per "lavorativo" s'intende un giorno in cui Borsa Italiana è aperta). Il valore unitario della quota è pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" con la medesima cadenza in cui viene calcolato. La medesima fonte è utilizzata per la pubblicazione degli avvisi con le modifiche regolamentari.</p>

B CARATTERISTICHE DEI FONDI

1. OGGETTO, POLITICA D'INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE DEI FONDI

Ai fini di quanto indicato nel presente Regolamento, i seguenti termini devono essere intesi come segue:

- "residuale": inferiore o pari al 10%;
- "contenuto": maggiore del 10% e minore uguale al 30%;
- "significativo": maggiore del 30% e minore uguale a 50%;
- "prevalente": oltre il 50%;
- "principale": oltre il 70%.

1.1 Caratteristiche comuni a tutti i Fondi

- 1.1.1. La politica d'investimento di ciascun Fondo, con particolare riguardo alla natura degli strumenti finanziari e degli emittenti, è indicata al successivo paragrafo 1.2.

- 1.1.2. La partecipazione ad un Fondo comune di investimento comporta dei rischi riconducibili ad una possibile variazione del valore della quota, che a sua volta è influenzata dalle oscillazioni delle quotazioni degli strumenti finanziari che compongono il portafoglio del Fondo. Particolarmente sensibili possono essere le oscillazioni di valore dei titoli azionari, mentre di norma sono più contenute quelle dei titoli del mercato monetario e di debito in genere. In ogni caso per questi ultimi ed in particolare per quelli a tasso fisso, oscillazioni maggiori si presentano per i titoli con maggiore durata residua. Inoltre le oscillazioni di valore degli strumenti finanziari denominati in valuta estera sono più sensibili di quelle relative a strumenti finanziari espressi in Euro a causa della volatilità del rapporto di cambio tra l'Euro e la valuta estera in cui è denominato lo strumento finanziario.
- 1.1.3. Il patrimonio di ciascun Fondo, nel rispetto della normativa vigente e salvo diversa previsione nella specifica politica di investimento, può essere investito in:
- titoli di natura azionaria ed obbligazionaria;
 - strumenti finanziari del mercato monetario;
 - depositi bancari;
 - strumenti finanziari derivati;
 - parti di OICVM, di natura obbligazionaria ed azionaria, purché la composizione del portafoglio, risultante dalle disposizioni regolamentari, sia compatibile con la politica di investimento del Fondo acquirente.
- 1.1.4. Il patrimonio di ciascun Fondo, nel rispetto della normativa vigente e del proprio specifico indirizzo degli investimenti, può comunque essere investito tra l'altro:
- in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali a carattere pubblico di cui fanno parte uno o più stati membri dell'UE a condizione che ciascun Fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo;
 - in parti di altri organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) purché si tratti di Fondi Comuni di Investimento aventi una composizione del portafoglio, quale risulta dalle disposizioni regolamentari, compatibile con la politica d'investimento del Fondo acquirente.
- 1.1.5. La Società di Gestione nella selezione degli investimenti in strumenti finanziari denominati in valuta estera effettua la ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio.
- 1.1.6. La Società di Gestione, salvo diversa indicazione espressamente riportata nella politica di investimento di ciascun Fondo, ha la facoltà di utilizzare, nei limiti e alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni di vigilanza e di legge, strumenti di copertura del rischio di cambio e/o tecniche negoziali aventi ad oggetto valute o strumenti finanziari finalizzati alla gestione del rischio di cambio.
- 1.1.7. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale nonché Hong Kong e Taiwan. E' prevista la possibilità di investimento residuale in strumenti finanziari di emittenti di Paesi emergenti purché quotati su mercati ufficiali o regolamentati.
- 1.1.8. Gli investimenti possono altresì essere effettuati, nel rispetto della normativa vigente e dello specifico indirizzo degli investimenti di ciascun Fondo, in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi di emittenti dei Paesi di cui al precedente art. 1.1.7
- 1.1.9. Ai sensi del presente Regolamento per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 64 quater, comma 2, del D.Lgs. 58/98, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo dell'Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dell'associazione stessa dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento del Fondo.
- 1.1.10. La valuta di denominazione di tutti i Fondi è l'euro.
- 1.1.11. La Società di gestione ha facoltà di detenere una parte del patrimonio di ciascun Fondo in disponibilità liquide, che per i Fondi che investono in strumenti finanziari esteri potranno essere anche in valuta estera, e di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre

specifiche situazioni congiunturali, scelte d'investimento, anche diverse da quelle ordinariamente previste, volte a tutelare l'interesse dei Partecipanti.

- 1.1.12. Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertite in quest'ultima valuta sulla base dei tassi di cambio indicativi accertati, a seconda dei casi, dalla BCE (Banca Centrale Europea) nel giorno di riferimento della valutazione e, per i tassi di cambio da queste non accertati, sulla base dei tassi di cambio formati nella medesima giornata su circuiti di contribuzione di rilevanza e significatività internazionale e rilevati attraverso il sistema informativo Bloomberg.
- 1.1.13 La Società di gestione ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza, con finalità di:
- a) copertura dei rischi (di mercato, azionario, di interesse, di cambio, di credito, ecc.);
 - b) arbitraggio, per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati e il loro sottostante;
 - c) maggiore efficienza della gestione del portafoglio, come strumento alternativo all'investimento diretto in strumenti finanziari, depositi bancari o OICR finalizzato a implementare l'asset allocation in coerenza con gli obiettivi di rischio/rendimento del Fondo;
 - d) investimento.

Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. investment grade) sulla base dei giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi.

Con riferimento a tutte le finalità sopra indicate, l'esposizione complessiva netta in strumenti finanziari derivati, calcolata secondo il metodo degli impegni, non può essere superiore al 50% del valore complessivo netto del Fondo.

In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio definito dalla politica di investimento del Fondo.

1.2 Parte specifica relativa a ciascun Fondo

• 8A+ - NEXTAM BILANCIATO

1. E' un Fondo Bilanciato che persegue un obiettivo di incremento del valore del capitale investito nel lungo periodo (5 anni) e presenta caratteristiche di rischiosità media.
2. La Società di gestione attua una politica d'investimento volta a perseguire una composizione diversificata del portafoglio del Fondo bilanciata tra strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria principalmente di emittenti dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale, nonché Hong Kong e Taiwan. Gli strumenti finanziari di natura azionaria sono presenti per un valore netto (sommando le posizioni lunghe in titoli azionari ed eventuali esposizioni corte in strumenti finanziari derivati di natura azionari) compreso tra il 30% e il 70% del patrimonio del Fondo.

E' prevista la possibilità di investimento residuale in strumenti finanziari di emittenti di Paesi emergenti e in quote e azioni di OICR.
3. Gli emittenti dei titoli di natura azionaria in portafoglio hanno vario grado di capitalizzazione e liquidità, caratteristiche e dimensioni varie e operano in qualsiasi settore economico e merceologico. Per gli strumenti di natura obbligazionaria, gli emittenti possono essere sia governativi (nazionali e/o sovranazionali) che societari. Il fondo potrà investire in titoli obbligazionari con un *rating* inferiore a *investment grade* fino al 30%.
4. La *duration* della componente obbligazionaria del portafoglio è tendenzialmente compresa fra 2 e 8 anni.
5. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari denominati principalmente in euro, dollari USA e yen.
6. La SGR attua una politica d'investimento attiva, basata sulla centralità dell'analisi dei fondamentali, sia a livello macroeconomico sia a livello settoriale ed aziendale. Per la componente investita in azioni, la politica di investimento è caratterizzata, anche se non in modo esclusivo, da una selettività orientata a titoli azionari emessi da società che presentino caratteristiche di crescita potenziale degli utili non ciclica. Per la componente obbligazionaria del portafoglio, la politica di investimento è caratterizzata da scelte di investimento sui singoli Paesi ed emittenti, basate su analisi macro-economiche, con particolare riferimento alle aspettative di crescita economica e di inflazione e dell'andamento conseguente dei tassi

e delle valute. La capitalizzazione degli emittenti e la liquidità delle emissioni non costituiscono di per sé delle discriminanti nella selezione degli investimenti. Il benchmark del Fondo è indicato nella parte B) del presente Regolamento, al secondo alinea dell'Articolo 3.1.1 relativo alla provvigione di incentivo. La composizione del portafoglio del Fondo può discostarsi, anche considerevolmente, da quella del benchmark attraverso l'investimento in strumenti finanziari di emittenti non presenti nel benchmark o presenti in proporzioni diverse e attraverso il differente bilanciamento delle aree geografiche di investimento, al fine di realizzare un migliore rendimento nel lungo periodo. La tipologia, la finalità del Fondo e l'utilizzo di strumenti derivati con finalità di investimento potrebbero tradursi in significativi scostamenti dei risultati del Fondo rispetto al benchmark. In relazione alla finalità di investimento, il Fondo si avvale di una leva finanziaria massima pari a 1,3, pertanto l'effetto sul valore della quota di variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto, attraverso strumenti derivati, può essere amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione può verificarsi con riguardo sia alla possibilità di guadagni che di perdite.

• **8A+ - NEXTAM OBBLIGAZIONARIO MISTO**

1. E' un Fondo obbligazionario che persegue un obiettivo di graduale incremento del valore del capitale investito nel medio periodo (almeno 3 anni) e presenta caratteristiche di rischiosità medio-bassa.
2. La Società di gestione attua una politica d'investimento volta a perseguire una composizione diversificata del portafoglio del Fondo orientata principalmente verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria, emessi o garantiti da Stati sovrani e dai loro enti locali, da organismi sovranazionali oltre che da emittenti societari. Gli strumenti finanziari di natura azionaria, emessi principalmente da società dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale nonché Hong Kong e Taiwan sono presenti per un valore netto (sommando le posizioni lunghe in titoli azionari ed eventuali esposizioni corte in strumenti finanziari derivati di natura azionari) non superiore al 20% del patrimonio del Fondo.
E' prevista la possibilità di investimento residuale in strumenti finanziari di emittenti di Paesi emergenti e quote o azioni di OICR.
3. Gli emittenti dei titoli in portafoglio hanno vario grado di capitalizzazione e liquidità, caratteristiche e dimensioni varie e operano in qualsiasi settore economico e merceologico. Per gli strumenti di natura obbligazionaria, gli emittenti sono principalmente governativi e sovranazionali. Il fondo potrà investire in titoli obbligazionari con un *rating* inferiore a *investment grade* fino al 30% .
4. La *duration* della componente obbligazionaria del portafoglio è tendenzialmente compresa fra 2 e 8 anni.
5. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura obbligazionaria sono denominati principalmente in euro. Gli investimenti di natura azionaria saranno denominati principalmente in valute dei paesi dell'unione Europea, in dollari USA e in yen.
6. La SGR attua una politica d'investimento attiva, basata sulla centralità dell'analisi dei fondamentali, sia a livello macroeconomico sia a livello settoriale ed aziendale. Per la componente obbligazionaria del portafoglio, la politica di investimento è caratterizzata da scelte di investimento sui singoli Paesi ed emittenti, basate su analisi macro-economiche, con particolare riferimento alle aspettative di crescita economica e di inflazione e dell'andamento conseguente dei tassi e delle valute. Per la componente investita in azioni, la politica di investimento è caratterizzata, anche se non in modo esclusivo, da una selettività orientata a titoli azionari emessi da società che presentino caratteristiche di crescita potenziale degli utili non ciclica. La capitalizzazione degli emittenti e la liquidità delle emissioni non costituiscono di per sé delle discriminanti nella selezione degli investimenti. Il benchmark del Fondo è indicato nella parte B) del presente Regolamento, al secondo alinea dell'Articolo 3.1.1 relativo alla provvigione di incentivo. La composizione del portafoglio del Fondo può discostarsi, anche considerevolmente, da quella del benchmark attraverso l'investimento in strumenti finanziari di emittenti non presenti nel benchmark o presenti in proporzioni diverse e attraverso il differente bilanciamento delle aree geografiche di investimento, al fine di realizzare un migliore rendimento nel medio periodo. La tipologia, la finalità del Fondo e l'utilizzo di strumenti derivati con finalità di investimento potrebbero tradursi in significativi scostamenti dei risultati del Fondo rispetto al benchmark.

In relazione alla finalità di investimento, il Fondo può avvalersi di una leva finanziaria massima pari a 1,2, pertanto l'effetto sul valore della quota di variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto, attraverso strumenti derivati, può essere amplificato fino a un massimo del 20%. Tale effetto di amplificazione può verificarsi con riguardo sia alla possibilità di guadagni che di perdite.

1.3 Limiti alle operazioni con parti correlate

La SGR è dotata di procedure per l'individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse. La SGR può effettuare operazioni in cui ha, direttamente o indirettamente, un interesse in conflitto a condizione che sia comunque assicurato un equo trattamento dei fondi avuto anche riguardo agli oneri connessi alle operazioni da eseguire.

La SGR al fine di una più efficiente composizione del portafoglio del Fondo, si riserva la facoltà di investire, nel rispetto delle disposizioni emanate dall'Organo di Vigilanza, parte del patrimonio del Fondo in parti di OICR promossi o gestiti dalla stessa o da altre Società legate alla SGR tramite gestione o controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta (di seguito OICR "collegati"). Tali investimenti riguardano esclusivamente parti di OICR la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del Fondo acquirente. Sul Fondo acquirente non vengono comunque fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR "collegati" acquisite. Inoltre dalle provvigioni di gestione e/o incentivo calcolate sulla parte di patrimonio di Fondo investita in OICR "collegati", viene detratta la quota di provvigioni di analoga natura (gestione e/o incentivo) già applicata sugli stessi sino a concorrenza di quanto addebitato dalla SGR al Fondo acquirente.

1.4 Caratteristiche delle Classi di quote dei Fondi

- 1.4.1. Per ciascun Fondo sono previste due classi di quote ("Classe R" e "Classe I"), che si differenziano per la categoria di investitori e per quanto segue.
- 1.4.2. La sottoscrizione delle quote di "Classe R" è destinata al pubblico indistinto, ivi inclusi gli investitori professionali così come definiti dall'Articolo 1, comma 1, lettera (p), del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 marzo 2015, n. 30.
- 1.4.3. La sottoscrizione delle quote di "Classe I" è riservata alle controparti qualificate e ai clienti professionali di diritto come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del TUF.
- 1.4.4. La Classe I si differenzia dalla Classe R per:
 - Partecipazione al Fondo: alle quote di Classe I non si applicano le modalità di sottoscrizione disciplinate nella sezione 1.3 (piani di accumulo);
 - Regime delle Spese:
 - o a carico delle quote di Classe I di ciascun Fondo è prevista l'applicazione di una provvigione di gestione e diversa da quella prevista per la Classe R (articolo 3.1.1)
 - o alle quote di Classe I non si applicano i costi a carico dei partecipanti previsti agli articoli 3.2.1, 3.2.2.

2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITA' DI RIPARTIZIONE

2.1 Ciascun Fondo è del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai Partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

3. REGIME DELLE SPESE

3.1 Spese a carico dei Fondi

3.1.1. Le spese a carico di ciascun Fondo sono rappresentate da:

- una **provvigione di gestione** da riconoscere alla SGR, calcolata e imputata quotidianamente sulla base del valore complessivo netto del Fondo e prelevata dalle disponibilità di quest'ultimo con valuta il primo giorno di Borsa aperta successivo alla fine di ogni mese solare, così determinata:

Fondo	Classe I	Classe R
	Provvigione di gestione su base annua	
8a+ - Nextam Bilanciato	1,3%	1,65%
8a+ - Nextam Obbligazionario Misto	1%	1,10%

- il **costo per il calcolo del valore della quota**: per ciascun Fondo (fino a tre Classi) il costo per il calcolo del valore della quota è pari allo 0,04% su base annua applicato al valore complessivo netto riferito all'ultima valorizzazione disponibile. Per ogni Classe ulteriore alla seconda verrà applicato al Fondo un costo fisso annuo aggiuntivo pari a euro 3.000,00. In ogni caso il costo complessivo per il calcolo del valore della quota (valore percentuale più eventuale costo aggiuntivo per Classe) è soggetto ad un minimo di euro 15.000,00 annui e un massimo di euro 40.000,00 annui per ciascun Fondo. Il rateo è calcolato ed addebitato ogni giorno di valorizzazione e l'importo prelevato mensilmente dalle disponibilità di ciascun Fondo il primo giorno di calcolo del valore unitario della quota del mese successivo a quello di riferimento. Si specifica che gli eventuali ratei giornalieri calcolati sull'importo minimo o massimo, così come quello calcolato sul costo fisso aggiuntivo per ogni classe oltre la seconda, sono determinati pro-rata e addebitati ogni giorno di valorizzazione.
- un compenso legato al rendimento realizzato dalle quote del Fondo (**provvigione di incentivo**), dovuta per tutti i Fondi di cui al presente Regolamento pari al 20% dell'*extra-rendimento* maturato nell'anno solare fino al giorno di riferimento della quota (t), moltiplicato per l'ammontare minore tra il valore complessivo netto del Fondo determinato nel giorno precedente (t-1) e il valore complessivo netto medio del Fondo nello stesso periodo. Si definisce *extra-rendimento* la differenza tra la variazione percentuale del *Valore della quota lorda* e la variazione percentuale del valore del parametro di riferimento, valorizzato in euro, relativi al medesimo periodo. Il *Valore della quota lorda* è calcolato, in ciascun giorno di riferimento, come segue:

Valore quota lorda (t) =

$$\frac{\text{Valore quota lorda (t-1)} \times \text{Patrimonio Lordo (t)} + \text{Commissioni di incentivo liquidate (t)}}{\text{Patrimonio Lordo (t-1)} + \text{Valore quota netta (t-1)} \times (\text{Numero quote (t)} - \text{Numero Quote (t-1)})}$$

Dove si intende per *Patrimonio Lordo (t)* il valore complessivo netto del fondo al lordo delle commissioni di incentivo in corso di maturazione e per *Valore quota netta* il rapporto tra il valore complessivo netto del fondo e il numero di quote.

Il calcolo della commissione è eseguito quotidianamente, accantonando un rateo che fa riferimento all'*extra-rendimento* maturato rispetto all'ultimo giorno dell'anno solare precedente. Ogni giorno, ai fini del calcolo del valore complessivo del Fondo, la SGR accredita al Fondo l'accantonamento del giorno precedente e addebita quello del giorno cui si riferisce il calcolo. La commissione viene prelevata il secondo giorno lavorativo successivo alla chiusura dell'anno solare.

Ai fini del calcolo della presente provvigione di incentivo, il parametro di riferimento, indicato per ciascun Fondo nella tabella di seguito riportata, viene calcolato al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili sui proventi conseguiti dal Fondo (si rettifica la performance del parametro di riferimento in base all'aliquota fiscale in vigore per la tassazione dei proventi).

Fondo	Parametro di riferimento (*)	Peso
8a+ - Nextam Bilanciato	MSCI Italy TR (MSDEITG Index)	35%
	MSCI World D.T.R. (MSDEWIN Index)	15%
	Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury (LEATTREU Index)	30%
	MTS ex Bankit BOT (MTSIBOT5 Index)	20%
8a+ - Nextam Obbligazionario Misto	Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury (LEATTREU Index)	60%
	MSCI World D.T.R. (MSDEWIN Index)	10%
	MTS ex Bankit BOT (MTSIBOT5 Index)	30%

(*) Valorizzato in euro

In ogni caso, la somma delle provvigioni (di gestione e di incentivo) non può superare complessivamente il limite percentuale annuo di incidenza del 4% (cosiddetto "fee cap") rispetto al valore complessivo netto del Fondo.

- il compenso riconosciuto al Depositario per l'incarico svolto, nella misura massima dello 0,11% annuo. L'importo relativo al compenso del Depositario è calcolato quotidianamente sul valore complessivo netto del Fondo e prelevato dalle disponibilità di ciascun Fondo con cadenza annuale il primo giorno lavorativo successivo alla fine dell'anno di riferimento;
- le spese di pubblicazione giornaliera del valore unitario delle quote e dei Prospetti Periodici del Fondo e quelle degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richiesti da mutamento della legge e/o dalle disposizioni di vigilanza e di liquidazione del Fondo;

- le spese di stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento di quote del Fondo;
- le spese per la revisione e la certificazione della contabilità e dei Rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;
- gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari e le relative eventuali imposte di trasferimento;
- gli interessi passivi connessi ai debiti assunti dal Fondo e le spese connesse;
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo previsti dalla normativa vigente;
- il contributo di vigilanza dovuto alla Consob nonché eventualmente alle Autorità estere competenti, per lo svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza.

3.2 Oneri a carico dei singoli Partecipanti

3.2.1 A fronte di ogni sottoscrizione effettuata per il tramite di terzi soggetti collocatori o concluse a seguito di offerta fuori sede, fatta eccezione per quelle relative a 8a+ - Nextam Obbligazionario Misto, la Società di gestione ha diritto di trattenere, sui versamenti in Unica Soluzione e sui versamenti effettuati in adesione ai Piani di accumulo di cui al par. 1.3 di cui alla sezione C) del Regolamento, commissioni di sottoscrizione prelevate in una misura percentuale pari al 3,0% sull'ammontare delle somme investite. In caso di applicazione di commissioni di sottoscrizione, la SGR retrocede integralmente tale importo al soggetto incaricato del collocamento.

3.2.2. Sui versamenti effettuati in adesione ai Piani di accumulo di cui al par. 1.3 di cui alla sezione C) del Regolamento le commissioni di sottoscrizione sono applicate sull'importo complessivo dei versamenti programmati del piano (definito anche "valore nominale del piano") e sono prelevate:

- al momento della sottoscrizione nella misura del 30% della commissione totale, con il limite massimo, in ogni caso, del 30% del versamento iniziale;
- la restante parte ripartita in modo lineare sugli ulteriori versamenti.

3.2.3 La Società di gestione ha comunque il diritto di trattenere:

a) diritti fissi, di importo pari a:

- euro 50,00 per la emissione di ogni singolo nuovo certificato richiesto dal Sottoscrittore, anche se contestuale all'operazione di sottoscrizione o relativa ai casi di conversione, raggruppamento e frazionamento dei certificati.

b) le spese:

- per imposte, tasse e bolli eventualmente dovuti ai sensi di legge, in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione, ai successivi versamenti, ai rimborsi e alla comunicazione dell'avvenuto investimento o disinvestimento;
- di spedizione, postali e di corrispondenza, limitatamente agli effettivi esborsi, sostenute dalla SGR nell'ambito del rapporto con il Sottoscrittore, incluso il caso di invio dei certificati di partecipazione al suo domicilio, quando questi lo richieda.

3.2.4. I soggetti incaricati del collocamento non possono porre a carico dei Partecipanti oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

3.3 Facilitazioni commissionali

3.3.1. Nella fase di collocamento è possibile concedere agevolazioni in forma di riduzione delle commissioni di sottoscrizione di cui al paragrafo 3.2.1 fino al 100%.

C MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

I. Partecipazione al Fondo

I.1 Previsioni generali

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.

2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'art. 1411 c.c. – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni Partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli Partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 14.00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla Banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 58/1998.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionali nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al Sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal Sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento della sottoscrizione si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.

I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote dei Fondi avviene mediante:
 - a) versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione iniziale è pari a euro 500,00 e i versamenti successivi non potranno essere inferiori a euro 200,00.
 - b) partecipazione ai Piani di accumulo di cui alla successiva sezione I.3.
 - c) adesione ad operazioni di passaggio tra Fondi, disciplinate dalla successiva sezione I.4.
2. La sottoscrizione può essere effettuata:
 - direttamente presso la SGR (anche per il tramite dei propri consulenti finanziari);
 - per il tramite dei soggetti collocatori;
 - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 11;
 - secondo la modalità "nominee con integrazione verticale del collocamento" ai sensi del successivo punto 5, per i collocatori che vi aderiscano.
3. La sottoscrizione delle quote si realizza tramite compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo di adesione predisposto dalla Società di gestione e indirizzato alla stessa in cui devono essere indicati, tra l'altro, il Fondo prescelto, le generalità del Partecipante e degli eventuali cointestatari, l'importo del versamento al lordo delle commissioni di sottoscrizione, dei diritti fissi e delle eventuali altre spese, i mezzi di pagamento utilizzati e la valuta riconosciuta agli stessi dal Depositario.

4. La sottoscrizione può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.

I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario.

Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.

Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del Depositario.

5. La sottoscrizione delle quote di Classi diverse da quelle destinate alla quotazione può essere altresì effettuata secondo lo schema del c.d. "nominee con integrazione verticale del collocamento". In tal caso, il "nominee" agisce in qualità di collocatore primario dei Fondi, e si avvale - a sua volta - di collocatori secondari, dallo stesso nominati; la sottoscrizione delle quote avviene mediante conferimento:

- a) al collocatore primario, di un mandato senza rappresentanza, redatto sul modulo di sottoscrizione, a sottoscrivere quote dei Fondi in nome proprio e per conto del sottoscrittore medesimo nonché a richiedere le operazioni di rimborso di cui alla successiva sezione VI Rimborsi e le operazioni di passaggio tra Fondi di cui alla successiva sezione I.5 Operazioni di passaggio tra Fondi (switch);
- b) al collocatore secondario (o "ente mandatario") di un mandato con rappresentanza, redatto sul modulo di sottoscrizione, per:
 - (i) l'inoltro al collocatore primario delle richieste di sottoscrizione nonché delle operazioni di passaggio tra Fondi e rimborso di cui alle successive sezioni I.5 e VI.;
 - (ii) la gestione e l'incasso dei mezzi di pagamento di cui al successivo punto 6 e il pagamento al sottoscrittore delle somme rivenienti dai rimborsi di cui alla successiva sezione VI Rimborsi.

I mezzi di pagamento sono intestati dal sottoscrittore all'ente mandatario che provvede, in nome e per conto del sottoscrittore medesimo a:

- (i) incassare i mezzi di pagamento e ad accreditare, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle domande di sottoscrizione o comunque decorsi i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicato nel modulo di sottoscrizione, le relative somme su apposito conto acceso presso il collocatore primario;
- (ii) inviare al collocatore primario contestuale richiesta di sottoscrizione delle quote dei Fondi.

Ricevuta la richiesta di sottoscrizione, il collocatore primario invia alla SGR un'unica domanda di sottoscrizione con indicazione cumulativa di tutte le richieste di sottoscrizione ricevute da parte del collocatore secondario e provvede ad addebitare il conto del collocatore secondario presso di sé e accreditare, con la medesima data valuta, le relative somme (al netto degli oneri eventualmente applicabili e indicati al precedente art. 3, Regime delle spese) sul conto tecnico aperto dal Depositario presso lo stesso collocatore primario. Tale conto (il "Conto Tecnico") ha natura meramente transitoria ed è volto ad ottimizzare i flussi finanziari tra il collocatore primario e il conto afflussi dei Fondi aperto presso il Depositario ai fini del rispetto delle tempistiche del Fondo stesso.

Immediatamente dopo l'accredito sul Conto Tecnico e comunque entro il medesimo giorno lavorativo, il collocatore primario - su istruzione del depositario - addebita per pari importo il conto tecnico e accredita, con la medesima data valuta, le somme sul conto afflussi dei Fondi aperto presso il Depositario.

Le quote sottoscritte sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione, a nome del collocatore primario con indicazione che si tratta di posizioni detenute per conto terzi.

Il collocatore primario mantiene presso di sé indicazione delle singole posizioni dei sottoscrittori finali.

- Il sottoscrittore ha il diritto di revocare in qualunque momento i mandati conferiti al collocatore primario e all'ente mandatario.
6. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante:
 - assegno bancario, non trasferibile, esclusivamente tratto dall'intestatario della sottoscrizione, all'ordine di 8a+ Investimenti SGR S.p.A. – Rubrica "Denominazione del Fondo";
 - assegno bancario esclusivamente tratto dall'intestatario della sottoscrizione, girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine di 8a+ Investimenti SGR S.p.A. - Rubrica "Denominazione del Fondo";
 - assegno circolare, non trasferibile, all'ordine di 8a+ Investimenti SGR S.p.A. - Rubrica "Denominazione del Fondo";
 - assegno circolare emesso esclusivamente a favore dell'intestatario della sottoscrizione, girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine di 8a+ Investimenti SGR S.p.A. - Rubrica "Denominazione del Fondo";
 - bonifico bancario a favore del conto corrente intestato a 8a+ Investimenti SGR S.p.A. - Rubrica "Denominazione del Fondo" presso il Depositario;
 - autorizzazione permanente di addebito (SDD Finanziario) su un conto corrente bancario intrattenuto dal Partecipante o da uno dei cointestatari, in caso di adesione ad un Piano di accumulo e per i soli versamenti unitari successivi al primo;
 - in caso di adesione ad un Piano di accumulo e per i soli versamenti unitari successivi al primo, mediante rimborsi programmati di quote di cui alla successiva sezione VI.2.
 7. La domanda di sottoscrizione viene inoltrata direttamente alla Società di gestione o per il tramite di soggetti incaricati del collocamento.
 8. A fronte della medesima sottoscrizione e richiamandone gli estremi, il Partecipante ha la facoltà di effettuare ulteriori versamenti, anche su altri Fondi indicati nella Scheda Identificativa nonché su altri Fondi inseriti successivamente, sempre che siano state tempestivamente portate a conoscenza dei singoli Partecipanti le modifiche al Regolamento che comportino l'inserimento di nuovi Fondi, un aggravio delle modalità, condizioni, commissioni o spese di sottoscrizione, ovvero che incidano sulla caratterizzazione del Fondo. In tal caso, ai versamenti effettuati sui Fondi inseriti nella Scheda Identificativa successivamente alla prima sottoscrizione, non si applica il diritto di recesso previsto dall'art. 30 comma 6 del D.Lgs. 58/98.
 9. È facoltà del Sottoscrittore revocare l'ordine conferito purché tale revoca pervenga alla SGR entro le ore 14.00 del giorno stesso di ricezione dell'ordine.
 10. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda Identificativa del presente Regolamento.
 11. La sottoscrizione delle quote può avvenire anche mediante tecniche di comunicazione a distanza nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti, purché le quote da sottoscrivere siano immesse nel certificato cumulativo depositato presso il Depositario. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario.
 12. La Società di gestione si impegna a trasmettere al Depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

I.3 Sottoscrizione delle quote mediante Piani di accumulo

1. La sottoscrizione delle quote dei Fondi può avvenire anche mediante l'adesione ad un Piano di accumulo che consente al Sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nei Fondi prescelti.
2. L'apertura di un Piano deve essere effettuata mediante la sottoscrizione di un apposito modulo nel quale sono indicati, oltre a quanto previsto nel punto 3 della precedente sezione I.2, il valore nominale del Piano, il numero dei versamenti, l'importo unitario e la cadenza dei versamenti, la durata del piano e l'importo, pari al valore di almeno 3 versamenti unitari minimi, da corrispondere in sede di sottoscrizione.
3. Il Piano di accumulo prevede versamenti periodici di uguale importo, con cadenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale, il cui numero può variare, a scelta del Sottoscrittore, da un minimo di 63 ad un massimo di 363.

4. L'importo minimo unitario di ciascun versamento successivo al primo è uguale a euro 100,00 al lordo degli oneri di sottoscrizione. Gli importi unitari di valore superiore sono comunque multipli di euro 100,00.
5. Per i versamenti previsti dal Piano di accumulo il Sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento indicati nella precedente sezione I.2. E' altresì ammessa l'autorizzazione permanente di addebito (modulo SDD Finanziario) sul conto corrente bancario indicato dal Sottoscrittore per i soli versamenti unitari successivi al primo.
6. È facoltà del Sottoscrittore variare in qualsiasi momento i dati identificativi del Piano (importo unitario della rata prescelta, cadenza e durata del piano) a condizione che venga mantenuto inalterato il valore nominale del Piano. Il Sottoscrittore può altresì effettuare in qualsiasi momento – nell'ambito del Piano – versamenti anticipati di importo pari o multiplo di quello unitario prescelto; tali ulteriori versamenti comportano la riduzione proporzionale della durata del Piano. E' facoltà del Sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di accumulo, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.
7. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente qualora siano effettuati dei versamenti, con cadenza almeno trimestrale.
8. Il Piano di accumulo si conclude con il raggiungimento del valore nominale stabilito all'atto della sottoscrizione indipendentemente dai rimborsi parziali effettuati nel periodo. Qualora il Partecipante non effettui alcuno dei versamenti previsti nell'arco di un intero anno, il Piano si considererà definitivamente interrotto e non più riattivabile attraverso successivi versamenti, a meno che il Partecipante non abbia manifestato, mediante un'apposita dichiarazione inoltrata alla Società di gestione prima della scadenza del termine, la sua volontà di proseguire il Piano medesimo.

I.4 Operazioni di passaggio tra fondi (switch)

1. Contestualmente al rimborso di quote di un Fondo il Partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi della SGR.
2. L'operazione di passaggio tra Fondi può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.
3. Le operazioni di passaggio fra Fondi possono avvenire per richiesta scritta o se previste anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti, purché le quote dei Fondi, sia da rimborsare che da sottoscrivere, siano immesse nel certificato cumulativo presso il Depositario.
4. Convenzionalmente si considerano ricevuti in giornata le richieste pervenute entro le ore 12.00. E' facoltà del Sottoscrittore revocare l'ordine conferito purché tale revoca pervenga alla SGR entro le ore 12,00 del giorno stesso di ricezione dell'ordine. Quando il disinvestimento e il contestuale reinvestimento riguardano Fondi inclusi nella Scheda Identificativa già al momento della sottoscrizione iniziale o inseriti successivamente mediante invio di adeguata e tempestiva comunicazione ai Partecipanti, l'operazione di passaggio non dà luogo alla conclusione di un nuovo contratto e pertanto non si applica il diritto di recesso di cui all'art. 30, comma 6, del D. Lgs 58/98.
5. La Società di gestione, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra i Fondi con le seguenti modalità:
 - il giorno di regolamento del rimborso è il giorno successivo a quello di ricezione della richiesta di trasferimento, salvo i casi di sospensione di cui al punto 9 della successiva sezione VI.1;
 - il giorno di regolamento della sottoscrizione del Fondo prescelto dal Partecipante è quello del regolamento del rimborso.
6. Qualora nel giorno di ricezione della richiesta il controvalore delle quote oggetto di disinvestimento non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente indicato dal Partecipante, la relativa disposizione di operazione di passaggio tra Fondi verrà eseguita fino a concorrenza dell'ammontare disponibile.
7. Dell'avvenuta operazione la Società di gestione invia al Partecipante una lettera di conferma.

II Quote e certificati di partecipazione

1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, nominativi o al portatore a scelta del Partecipante.
2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei Partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, a partire dal quarto giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni. I Partecipanti possono provvedere direttamente al ritiro dei certificati presso filiale della banca indicata nella Scheda Identificativa ovvero richiederne, in ogni momento, l'inoltro a proprio rischio e spese al domicilio dagli stessi indicato.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il Partecipante può sempre chiedere – sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente - l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli Partecipanti. È facoltà della Banca procedere - senza oneri per il Fondo o per i Partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli Partecipanti. Il Partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il Partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da nominativi al portatore e viceversa, nonché il loro frazionamento o il raggruppamento.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

III Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

1. L'organo amministrativo approva il processo aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV Spese a carico della SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei Partecipanti.

V Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai Partecipanti che ne facciano richiesta.
2. Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:

- a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristornare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai Partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b) pubblica con le stesse modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'idonea informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. Nel caso di errori nel calcolo del valore unitario delle quote del Fondo per un importo non superiore al 0,1% del valore corretto (soglia di irrilevanza dell'errore), la SGR non porrà in essere le operazioni di reintegro dei partecipanti e del fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

VI Rimborso delle quote

VI.1 Previsioni generali

1. I Partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare, se emessi, deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare al lordo della ritenuta fiscale eventualmente applicata;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell'art. 1411 c.c. - ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5).
5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno le domande pervenute alla SGR entro le ore 14.00.
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal Partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
7. Al fine di tutelare gli altri Partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro Fondo (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore di rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.
8. In particolare: nel caso in cui la Società di gestione riceva richieste di rimborso o di passaggio tra fondi provenienti dal medesimo Partecipante:

- di valore rilevante in quanto uguali o superiori al 10% del patrimonio netto del Fondo - secondo l'ultimo valore della quota pubblicato con le modalità indicate nella Scheda Identificativa;
- ovvero
- ravvicinate rispetto alla domanda di sottoscrizione, intendendosi per tali le richieste pervenute alla SGR nei 15 giorni lavorativi successivi alla data di sottoscrizione, e di importo almeno pari all' 1% del patrimonio netto del Fondo - secondo l'ultimo valore della quota pubblicato con le modalità riportate nella Scheda Identificativa,

la SGR si riserva la facoltà di determinare il valore del rimborso e della successiva sottoscrizione secondo modalità diverse da quelle ordinarie la dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi il valore del rimborso verrà regolato in base al valore unitario della quota relativo al giorno, o ai giorni qualora l'operazione sia effettuata in modo frazionato, in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alle richieste di rimborso e a ricostruire la necessaria liquidità del Fondo. Tali giorni non potranno comunque essere successivi al quinto giorno lavorativo da quello della ricezione della richiesta. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. La presente procedura si applica anche qualora il Partecipante abbia inoltrato nella medesima giornata più richieste singolarmente inferiori ai suddetti valori rilevanti ma cumulativamente superiori ai detti limiti.

La SGR rispetta l'ordine cronologico di ricezione delle richieste.

L'esercizio della facoltà prevista dal presente comma viene comunicata tempestivamente al Partecipante interessato.

9. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
10. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai Partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
11. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.
12. È facoltà del Sottoscrittore revocare l'ordine conferito purché tale revoca pervenga alla SGR entro le ore 14.00 del giorno stesso di ricezione dell'ordine.

VI.2 Modalità di rimborso delle quote

1. Il rimborso può avvenire unicamente in euro: a mezzo bonifico bancario od assegno circolare non trasferibile all'ordine dell'avente diritto ovvero - nei casi di operatività nelle modalità di cui al punto 5 della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote - per il tramite dell'ente mandatario. Nel caso di rimborso richiesto mediante un ordine effettuato con tecniche di comunicazione a distanza, lo stesso può avvenire esclusivamente a mezzo bonifico bancario con accredito di un conto corrente intestato al richiedente.
2. La richiesta di rimborso può avvenire per iscritto o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti, purché le quote siano immesse nel certificato cumulativo depositato presso il Depositario.
3. Se la richiesta di rimborso è riferita a certificati detenuti dal Depositario ed in attesa del riscontro del buon fine del titolo di pagamento, l'erogazione dell'importo da rimborsare è sospesa sino a che sia accertato il buon fine del titolo di pagamento ovvero sia decorso il termine di 30 giorni dalla data di regolamento, secondo quanto previsto dall'articolo II.5 delle Modalità di funzionamento del presente Regolamento. Durante il periodo di sospensione le somme liquidate a favore del richiedente vengono depositate presso il Depositario in apposito conto vincolato intestato allo stesso, da liberarsi solo al verificarsi delle condizioni sopra descritte.
4. Nel caso in cui il Sottoscrittore richieda l'invio del mezzo di pagamento al recapito indicato nella domanda di rimborso, ciò avverrà a rischio e spese del Sottoscrittore.

5. A fronte di ogni rimborso la SGR provvede ad inviare al Partecipante una lettera di conferma dell'operazione.
6. Il Partecipante, che abbia disposto l'immissione delle quote di un Fondo in un certificato cumulativo al portatore tenuto in deposito presso il Depositario, può impartire istruzioni alla SGR per ottenere un rimborso programmato di quote, indicando:
 - la data da cui dovrà decorrere il piano di rimborso;
 - le scadenze periodiche delle operazioni di rimborso, che potranno essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali;
 - l'ammontare da disinvestire, pari ad importi prestabiliti o corrispondenti ad un numero determinato di quote. Tali importi non potranno essere comunque inferiori a euro 100,00;
 - l'istituto e il relativo conto corrente sul quale accreditare le somme disinvestite;
 - i rimborsi possono essere richiesti ed effettuati solo in euro.
7. Le istruzioni per il rimborso possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente: in quest'ultimo caso le istruzioni dovranno pervenire alla Società di gestione direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori, non oltre il 7° giorno antecedente la data indicata per la prima operazione e dovranno indicare le complete generalità del Partecipante e le disposizioni relative alle modalità di pagamento.
8. Il rimborso programmato viene eseguito in base al valore unitario della quota del giorno coincidente (o immediatamente successivo nel caso di chiusura della Borsa Italiana o di festività nazionale) con la data prestabilita dal Partecipante e l'importo viene messo a disposizione del richiedente secondo le modalità dallo stesso indicate nell'istruzione impartita.
9. Qualora alla data individuata per la valorizzazione del rimborso il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato la relativa disposizione si intenderà inefficace e non verrà eseguita neppure in parte. In tal caso la Società di gestione avviserà tempestivamente il Partecipante.
10. Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del Partecipante da far pervenire alla Società di gestione entro il 7° giorno antecedente la data prestabilita per il rimborso. Entro il medesimo termine il Partecipante può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza, senza che ciò comporti decadenza dal piano di rimborso. Qualora il Partecipante si avvalga di tale facoltà per più di due volte consecutive, ovvero per due volte consecutive non sia possibile dar corso al rimborso programmato in quanto il controvalore delle quote non raggiunge l'ammontare dell'importo programmato, la Società di gestione intenderà revocata la disposizione di rimborso programmato.
11. In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta onere di alcun tipo per il Partecipante al Fondo.
12. È fatto salvo il diritto del Partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.

VII. Modifiche del regolamento

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore unitario della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR, ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei Partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche sono tempestivamente comunicate a ciascun Partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei Partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinano condizioni economiche più favorevoli per i Partecipanti.

4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei Partecipanti.
5. Copia dei Regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai Partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. Liquidazione del Fondo

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda Identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo, deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data di delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei Partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate e il numero delle quote in circolazione;
 - d) la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni Partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
 - f) il Depositario, su istruzioni della SGR provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
 - g) le somme spettanti ai Partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sotto rubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
 - h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lettera g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera e);
 - i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.

8a+ Investimenti SGR S.p.A.

Sede: 21100 Varese, Piazza Monte Grappa, 4 - Telefono: 0332 25.14.11 - www.ottoapiu.it Capitale sociale versato Euro 1.863.600 - Codice fiscale, partita iva e iscr. Registro delle Imprese di Varese n. 02933690121
Iscritta al n. 37 della Sezione gestori di OICVM e al n. 91 della Sezione gestori FIA dell'Albo delle SGR tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35 D.lgs 58/98 e iscritta al n. 5 del Registro dei gestori italiani ELTIF ai sensi dell'art. 4-quinquies.1 D.lgs 58/98.